

CODICE DEL CONSUMO, LE ULTIME NOVITÀ

La tutela dei consumatori è stata di recente innovata a seguito dell'approvazione di due importanti decreti legislativi con cui si è data attuazione alle direttive europee

Il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 apporta al codice del consumo delle novità al fine di adeguare la normativa ai nuovi “mercati digitali”, così realizzando l'obiettivo posto dalla direttiva (UE) 2019/2161 di modernizzare il diritto eurounitario dei consumatori e di migliorarne l'applicazione. La comparsa della contrattazione on line e il suo recente sviluppo ha portato anzitutto l'inserimento nel codice del consumo di terminologie quali “mercato online” e “fornitore di mercato online”.

Nuovi obblighi di informazione

Non potendo in questa sede esaminare in maniera approfondita tutte le novità che sono state introdotte, pare quanto mai opportuno segnalare alcuni dei nuovi obblighi di informazione supplementari previsti, avuto riguardo proprio alla peculiarità del mercato on line di riferimento. Nello specifico, il fornitore è ora chiamato a specificare se il terzo che offre i prodotti sia un professionista o meno, informazione, questa, che deve essere fornita sulla base della dichiarazione stessa rilasciata dal terzo al fornitore: in assenza di una informazione di questo tipo, ricorrono gli estremi della pratica ingannevole. Ma non solo. Il professionista è tenuto ad indicare se ed in che modo garantisce che le recensioni pubblicate on line siano provenienti da consumatori che abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto (art. 22 co. 5 bis). A tal fine, sono considerate ingannevoli le pratiche consistenti nelle seguenti azioni: indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengono dai consumatori. Come evidente, questi obblighi che vengono imposti al professionista sono volti ad evitare prassi che possano alterare i mercati attraverso la prassi delle recensioni web non genuine.

Le azioni di tutela

Sotto altro profilo, il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 28 introduce delle importanti novità con riferimento alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La normativa attuale consente alle organizzazioni ed associazioni iscritte nell'apposito elenco del Ministero della Giustizia di esperire le azioni di classe nei confronti delle imprese e degli enti gestori di servizi o di pubblica utilità (artt. 840 bis c.p.c.). La domanda può essere proposta con ricorso da depositare presso la sezione specializzata in materia di imprese del luogo in cui ha sede la parte resistente. Quanto al profilo procedurale, il rito segue le regole del processo sommario di cognizione. A far data dal 25 giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina delineata dal D. Lgs. 28/2023, attraverso l'introduzione nel codice del consumo degli artt. da 140 ter a 140 quaterdecies. A differenza dell'azione disciplinata nel codice di procedura civile, attualmente in vigore, le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi potranno essere esperite solamente da uno degli enti legittimati, ai quali, peraltro, spetta esclusivamente la decisione di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Cambiano, inoltre, anche i legittimati passivi dell'azione: mentre gli artt. 840 bis c.p.c. e 840 sexiesdecies c.p.c. prevedono che le azioni possano essere esperite nei confronti di imprese e gestori di pubblici servizi o di servizi di pubblica utilità, le azioni di neo introduzione potranno essere esperite nei confronti dei professionisti, tale categoria essendo ben più ampia rispetto a quella delle imprese. Resta, invece, la competenza della sezione specializzata in materia di imprese del luogo ove ha sede il resistente.



Simone Facchinetti
Avvocato d'impresa e rappresentante
Ufficiale Camera di Commercio Italiana
negli Emirati Arabi Uniti
www.simonefacchinetti.it